



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 41 del 19/09/2021

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Franco Giuseppe Satta

Oggetto: Limitazioni temporanee, nel quartiere di Serra Li Pozzi, all'utilizzo dell'acqua distribuita dalla rete idrica, quale bevanda e per la preparazione di alimenti, per non conformità ai parametri di legge.

IL SINDACO

Vista la nota dell'ATS - Azienda Tutela Salute, pervenuta in data 18 settembre 2021, con la quale il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione ha comunicato che: *"...il gestore del servizio idrico Abbanoa, in sede di autocontrollo, ha informato del superamento, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, dei valori di concentrazione di nitriti, 0.61 mg/l, al punto di prelievo sito in Via Delle Ginestre"*;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere ad adottare misure di competenza a tutela della salute pubblica, in ragione degli effetti dei nitriti sulla stessa, mediante apposito provvedimento cautelativo fino all'effettuazione di ulteriori controlli dai quali emerga la conformità ai parametri;

Ravvisata l'urgenza e la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica a carattere locale, dando tempestivamente comunicazione alla cittadinanza;

Visti:

- il decreto legislativo n. 31/2001, recante *"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"* e, in particolare, l'art. 10 (provvedimenti e limitazioni d'uso) che, al comma 4, prevede quanto segue: *Il sindaco, l'azienda unità sanitaria locale, l'Autorità d'ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza*;

- il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 50, recante la competenza sindacale in materia di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

ORDINA

1. è fatto divieto nelle civili abitazioni e negli esercizi commerciali ubicati nelle vie facenti parte del **complesso di Serra Li Pozzi**, di utilizzare per il consumo umano, quale bevanda e per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, l'acqua erogata dalla rete idrica comunale nelle predette vie;
2. è consentito l'utilizzo per gli usi igienici;
3. all'Ente Gestore del servizio idrico, Abbanoa Spa, di effettuare i controlli interni previsti dalla D.Lgs. 31/2001 comunicando entro 48 ore, al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione della ATS Sardegna di Sassari, le cause della non conformità, i tempi previsti per il rientro dei parametri e gli esiti favorevoli dei controlli interni

DISPONE

che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza mediante i vari canali istituzionali disponibili: avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito *web* dell' Ente e *social network*.

Che la presente ordinanza sia inviata tramite posta elettronica certificata a:

ABBANOA SpA - protocollo@pec.abbanoa.it

ATS Sardegna Sassari, Dipartimento di Prevenzione-S.I.A.N. - siannord.h2o@pec.atsardegna.it;

Comando Stazione Carabinieri di Porto Torres;

Polizia di Stato – gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;

Prefettura- UTG Sassari - prefettura.prefss@pec.interno.it;

Comando Polizia Locale di Porto Torres.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO